

COMUNE DI PRATO

Provincia di Prato

Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 780 del 12/12/2022 – “Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 195/2022/PRSP”.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Prato, nella persona dei sottoscritti Rag. Francesco FALCONI, Dott. Fabio MALANDRINI e Dott. Andrea BILLI, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 10 del 17/02/2022.

PREMESSO

- che in data 23/06/2022, con la deliberazione n. 34, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- che in data 21/07/2022, con la deliberazione n. 38, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di €. 162.256.048,80 così composto:
 - fondi accantonati per €. 128.972.603,35=;
 - fondi vincolati per €. 20.201.431,83=;
 - fondi destinati agli investimenti per €. 581.851,32=;
 - fondi disponibili per €. 12.500.162,30=;
- che dopo l'approvazione del rendiconto 2021 il Consiglio Comunale ha approvato:
 - la salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, TUEL) con delibera n. 41 del 28/07/2022;
 - variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 con delibere n. 59 del 27/10/2022 e n. 68 del 30/11/2022;
- che in data 13/09/2022, con la deliberazione n. 50, il Consiglio ha approvato la ratifica della deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta con atto n. 258 del 02/08/2002 avente per oggetto "Variazione di urgenza del Bilancio di previsione 2020-2022 - Variazione di urgenza esercizio 2022";
- che la Giunta comunale ha adottato i seguenti atti non di competenza consiliare:
 - Delibera n. 119 del 26/04/2022 con oggetto "Variazione per costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e investimenti e conseguente re imputazione degli impegni - Variazione per re imputazione di entrate e spese - esercizio provvisorio";
 - Delibera n. 161 del 27/05/2022 ad oggetto "Bilancio 2021-2022-2023. Variazione per integrazione del fondo pluriennale vincolato 2021 di parte corrente per spese relative alle politiche di sviluppo e produttività delle risorse umane con esigibilità esercizio 2024";
 - Delibera n. 311 del 13/09/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 - Annualità 2022 – Conferma degli stanziamenti dei residui presunti in seguito al riaccertamento dei residui 2021 confluiti nel Rendiconto di gestione 2021 e variazione alle dotazioni di cassa";
- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha adottato variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L;
- che alla data odierna risulta applicato al bilancio di previsione 2022 l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 per un totale complessivo di € 4.752.608,90=;
- che in data 21/12/2022 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTA

la normativa di riferimento ed in particolare:

- l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni unite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'articolo 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- i seguenti articoli del TUEL: art. 186 concernente il risultato contabile di amministrazione, l'art. 187 relativo alla composizione del risultato di amministrazione e l'art. 188 che disciplina il disavanzo di amministrazione;
- il punto 9.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), concernente il risultato di amministrazione;
- il principio contabile applicato della programmazione che, al punto 13.7, descrive la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione.
- Il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3);
- Il DM 2 aprile 2015 concernente criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011.
- Il DM 7 settembre 2020 concernente l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011;
- Gli articoli 7, 142 e 208 del Codice della Strada.

ESPONE QUANTO SEGUE

La proposta di deliberazione consiliare n. 780 del 12/12/2022 avente ad oggetto "Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 195/2022/PRSP", è conseguenza della pronuncia specifica della stessa Corte dei Conti sui rendiconti di gestione 2017, 2018 e 2019.

La Corte ha rilevato sull'esercizio 2017 la non corretta determinazione delle quote vincolate e destinate ad investimenti e il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio maggiore rispetto a quello definito dall'ente. L'istruttoria ha condotto alla ridefinizione della quota vincolata per ulteriori €. 4.784.353,89= e della quota destinata ad investimenti per ulteriori €. 4.633.459,79=, evidenziando

un differenziale complessivo di €. 9.417.813,68= rispetto al dato accertato nel rendiconto di gestione. Per pari importo è stato incrementato il disavanzo di amministrazione, che passa da €. 33.245.499,20= a €. 42.663.312,88=.

Sull'esercizio 2018 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti vincolate e destinate ad investimenti, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione più elevato rispetto a quello accertato dall'ente. L'istruttoria, tenendo conto anche degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2017, ha portato alla ridefinizione dei vincoli con l'incremento di €. 9.775.245,21= e della quota destinata ad investimenti per ulteriori €. 4.661.758,82=, evidenziando un differenziale complessivo di €. 14.437.004,03= rispetto al risultato accertato nel rendiconto di gestione 2018. Per pari importo è stato rideterminato il disavanzo di amministrazione, che passa da €. 2.980.578,87= a €. 17.417.582,90=.

Sull'esercizio 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, con la conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione a fronte dell'avanzo accertato nel rendiconto di gestione 2019. L'istruttoria, tenendo conto anche degli effetti a cascata conseguenti ai maggiori vincoli dell'esercizio 2017 e 2018, ha condotto alla ridefinizione della quota accantonata per il contenzioso in essere con un incremento di €. 9.120.398,71=, della quota vincolata con l'incremento di €. 17.414.164,63= e della quota destinata ad investimenti per ulteriori €. 4.908.858,50=, evidenziando un differenziale complessivo in diminuzione di €. 31.443.421,84= rispetto al risultato accertato dall'ente. L'istruttoria ha condotto alla definizione di un disavanzo di amministrazione pari a €. 18.946.585,88=, a fronte di un avanzo pari a €. 12.496.835,95= accertato con il rendiconto di gestione 2019. Il disavanzo emerso al termine del controllo sull'esercizio 2019 è stato qualificato come disavanzo gestionale per €. 3.776.828,73= e come quota residuale dell'extradeficit per €. 15.169.757,15=.

Su tutti i tre gli esercizi oggetto di controllo sono state rilevate problematiche riguardo al corretto trattamento dei proventi contravvenzionali e derivanti dai parcheggi a pagamento e la non corretta quantificazione dell'indebitamento complessivo oltre alla sua non puntuale rappresentazione nel conto del patrimonio.

Il Collegio prende atto che l'Ente provvede con la proposta di delibera in esame alla rideterminazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019 con ricostituzione dei vincoli richiesti, nonché dei successivi esercizi 2020 e 2021, tenuto conto degli effetti determinati dalle modifiche apportate ai risultati di amministrazione 2017, 2018 e 2019 e altresì per effetto del maggior vincolo da apporre in riferimento alla quota riferita ai maggiori residui derivante dalla mancata destinazione dei proventi contravvenzionali 2020 e 2021.

Come chiesto dalla Corte, con appositi prospetti desumibili dai principi contabili 4/1 e 4/2, come aggiornati dal XII decreto correttivo, l'Ente dà atto delle modalità di copertura delle diverse tipologie di disavanzo, aggiornati tenuto conto delle indicazioni della Delibera 195/2022 e delle controdeduzioni dell'Ente.

L'Ente si riconduce a quanto definito dalla commissione Arconet secondo la quale, con riferimento all'integrazione/rettifica/costituzione di fondi nel risultato di amministrazione, nei casi di mancato o non corretto accantonamento di fondi nel bilancio per spese e rischi futuri, gli adeguamenti richiedono solo la revisione e l'approvazione dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione dell'esercizio in cui è stata riscontrata l'illegittimità e, negli esercizi successivi, l'adeguamento dei rendiconti riguarda solo il prospetto del risultato di amministrazione.

Per quanto attiene ai bilanci di previsione degli esercizi 2020, 2021, già conclusi e 2022 in chiusura, ove non risulta possibile, la riapprovazione diretta ad applicare un maggiore disavanzo che produrrebbe solo effetti formali, l'Ente richiama la previsione dei paragrafi 9.2.28 e 9.2.30 del Principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. 118/2011, secondo cui *"Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione...."* - *"...nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto"*.

A tal proposito, la Sezione di controllo della Corte dei Conti di Sicilia con parere n. 190/2022 sancisce che l'ente locale che ridetermini il risultato di amministrazione di un esercizio precedente rilevando un maggior disavanzo non deve procedere alla successiva applicazione, qualora, nel mentre, tale maggiore risultato negativo sia già stata riassorbito per effetto dell'andamento positivo della gestione finanziaria.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dai commi 897-900 della Legge 145/2018, concernenti il plafond per l'applicazione di quote del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo e quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, del D.L. 27/01/2022 in merito all'utilizzo delle risorse assegnate agli Enti Locali negli anni 2020 e 2021;

L'Ente ha verificato, oggi per allora, se l'applicazione dell'avanzo avvenuta nel corso dell'esercizio 2021 abbia rispettato, o meno, i vincoli normativi, tenuto conto degli importi del disavanzo di amministrazione 2020 rideterminato come conseguenza della rideterminazione dei risultati di amministrazione 2017, 2018 e 2019. Il

nuovo prospetto del risultato di amministrazione 2021, oggetto di riapprovazione con la proposta di deliberazione consiliare n. 780/2022, presenta un importo "lettera E" negativo per euro 2.138.620,42.

Con riferimento ai vincoli da leggi e principi contabili relativi alle sanzioni Codice della Strada, l'Ente seppur rideterminando anche i risultati di amministrazione degli esercizi 2019 e 2020 per come richiesto dalla Corte, in fase di rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 ha ritenuto di svincolare gli importi di €. 2.601.410,77= riferiti al maggior vincolo determinato dalla pronuncia specifica per il 2015 e il 2016 e €. 96.902,02= per minore vincolo rilevato sulla competenza 2019. Entrambe le voci risultavano correttamente vincolate per come approvate con delibera consiliare 47/2020

Si osserva, a questo proposito come la Corte abbia richiesto all'Ente di predisporre le necessarie modifiche procedurali e contabili al fine di rilevare le entrate dei proventi contravvenzionali distintamente per le quote derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità accertate attraverso apparecchiature elettroniche, a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 142 del CDS, e quelle rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 208 CDS. In aggiunta, l'Ente avrebbe dovuto dotarsi di un sistema di contabilizzazione delle riscossioni in conto residui, in modo tale da garantire la verifica dei vincoli di legge anche sulle entrate riscosse negli esercizi successivi, ma relative alla quota di accertamento in origine confluita nel fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Organo di revisione evidenzia come L'Ente abbia provveduto all'adeguamento della contabilità alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, provvedendo, già con precedente delibera di variazione di bilancio n. 68/2022, ad iscrivere sull'annualità 2022 le maggiori somme con previsione di accertamento entro la chiusura dell'esercizio, in relazione ai ruoli emessi, mediante rilevazione dell'entrata in conto competenza e non più in conto residui. Per quanto riguarda i vincoli derivanti da trasferimenti 2017, si rileva che, a fronte di una rideterminazione da parte dell'Ente del risultato di amministrazione degli esercizi dal 2017 al 2019 con maggior vincolo sulla quota di avanzo derivante da trasferimenti della Società della Salute, in fase di rideterminazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 l'Ente ha ritenuto di svincolare l'importo di €. 892.424,94=, che col rendiconto 2017 era già confluito nella quota di avanzo disponibile, poiché, come si evince **dall'allegato A** alla proposta n. 780, per le annualità dal 2016 al 2021, la Società non vanta crediti nei confronti del Comune.

Con riferimento alla destinazione dei proventi derivanti dalla gestione esternalizzata dei parcheggi a pagamento ed ai rilevi mossi dalla Corte sulla necessità di assicurare la quantificazione delle entrate e la loro destinazione alle finalità di legge, l'Organo di revisione prende atto dei dati rappresentati nel piano economico-finanziario della Società affidataria e relativi all'anno di gestione 2021, dai quali emerge una situazione di sostanziale pareggio tra costi e ricavi, ritenendo con ciò ottemperato il vincolo di destinazione di cui all'art. 7 del codice della strada che, tra le varie possibilità di destinazione dei proventi, prevede testualmente la "...gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei...".

L'Ente ha preso atto dei rilievi della Corte dei Conti con riferimento alla capacità di indebitamento, confermando sia la correttezza dello stock del debito bancario, inteso come indebitamento pubblico ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, che della quantificazione del debito da finanziamento nello Stato Patrimoniale. Attraverso una puntuale analisi delle singole voci e la rappresentazione di tabelle esplicative, l'Ente ha evidenziato differenze e raccordo tra i due valori, dimostrando ragioni e correttezza del disallineamento segnalato per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Con riferimento alla richiesta della Corte all'Ente di provvedere ad una attenta rivalutazione dello stato del contenzioso e ad una specifica analisi degli atti e delle carte processuali relative alla causa promossa da Estra/Centria, si prende atto della relazione dell'Avvocatura dell'Ente (allegato C alla proposta di delibera consiliare) e delle motivazioni a fondamento della quantificazione della percentuale di rischio di soccombenza con riferimento alla causa Estra/Centria valutata a causa istruita e difese svolte. L'Organo di revisione prende atto di come l'Ente, pur ritenendo opportuno adeguare l'accantonamento del fondo rischi contenzioso, relativamente alle annualità 2019 e 2020, a quanto indicato dalla Corte dei Conti, per l'annualità 2021 rilevi una sostanziale congruità degli accantonamenti. A questo proposito, la liberazione dal vincolo apposto alle quote dell'avanzo accantonato trova disciplina nella regola generale di cui all'art.46 comma 3 D. Lgs. 118/2011 secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione "fondi e accantonamenti" può essere rimosso soltanto quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.

Si riporta qui di seguito apposita tabella con il dettaglio dei minori accantonamenti effettuati in sede di rideterminazione del risultato di amministrazione 2021:

	accantonamento Rendiconto 2021	minori accantonamenti di cui alla presente delibera	accantonamento rideterminato al 31/12/2021
Fondo crediti dubbia esigibilità	112.267.353,96	-	112.267.353,96
Fondo perdite società partecipate	541.064,70	223.257,43	317.807,27
Fondo contenzioso	6.186.821,96	-	6.186.821,96
Altri accantonamenti			
Fondo rischi per fidejussioni	1.202.864,54	1.108.222,84	94.641,70
Transazioni personale educativo	47.798,82	47.798,82	-
Fondo emergenza Covid_19	5.000.000,00	5.000.000,00	-
rimborsi, sgravi e restituzioni	1.238.283,72	1.238.283,72	-
per ruoli infruttuosi	537.178,30	-	537.178,30
fine mandato sindaco	16.342,00	-	16.342,00
depositi cauzionali	1.791,15	-	1.791,15
Rinnovo contrattuale	1.933.104,20	-	1.933.104,20
totale parte accantonata	128.972.603,35	7.617.562,81	121.355.040,54

Con riferimento all'accantonamento per fondo rischi perdite di società partecipate, il minore accantonamento per complessivi €. 223.257,43= è avvenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 che dispone: "nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione". L'Ente ha provveduto a verificare che gli accantonamenti sono risultati superiori agli effettivi rischi afferenti alla gestione dei soggetti partecipati o perché gli stessi hanno provveduto a ripianare le perdite per le quali l'Ente aveva costituito gli accantonamenti o risultano sottoposti a procedura di liquidazione o poiché la partecipazione risulta dismessa.

Per quanto riguarda il fondo rischi per fidejussioni rilasciate a garanzia di mutui contratti da terzi, considerato che dalla verifica effettuata dal Comune di Prato con gli Istituti finanziatori dei prestiti garantiti dal Comune alla data di novembre 2022 non sono presenti situazioni di inadempienza, l'Ente ha ritenuto di poter svincolare la quota di €. 1.108.222,84= accantonata nel risultato di amministrazione quale Fondo Fidejussioni, mantenendo l'importo di €. 94.641,70= relativo al credito acceso per escussione di una fideiussione avvenuta nell'annualità 2015 e per la quale è in corso un'azione di recupero. Nel rispetto del principio della prudenza, permangono in ciascuna annualità del Bilancio di Previsione dell'Ente gli accantonamenti pari alle rate di ammortamento annuali dei mutui e prestiti garantiti.

Per quanto riguarda l'accantonamento per emergenza Covid-19, l'Ente procede con la rideterminazione del risultato di amministrazione del 2021 al minor accantonamento della quota di €. 5.000.000,00=, operata precedentemente in via prudenziale a garanzia del mantenimento del livello dei servizi comunali nel perdurare dell'emergenza sanitaria, ritenendo, anche in virtù dei molteplici finanziamenti statali ricevuti e del concludersi dello stato di emergenza, tale accantonamento non più necessario.

L'Ente provvede allo svincolo di quote accantonate con il rendiconto dell'esercizio 2016 pari ad €. 47.798,82= per eventuali transazioni connesse a contenziosi promossi dal personale educativo, in considerazione del fatto che l'ultimo contenzioso ha trovato conclusione nel 2019 e che ad oggi non risultano altri contenziosi in essere o istanze che possano far supporre possibili contenziosi futuri.

Ulteriori svincoli per complessivi €. 1.238.283,72= hanno riguardato gli accantonamenti per rimborsi, sgravi e restituzioni, avendo l'Ente verificato il venir meno dei presupposti per la loro costituzione (avvenuta acquisizione delle istanze di rimborso dei professionisti per Tari, non necessità di dover procedere al rimborso Tari dovuta dalle istituzioni scolastiche e verifica di poter far fronte con gli stanziamenti annuali in bilancio ai trend delle richieste di rimborso presentatesi negli ultimi anni).

Al termine dell'esame delle motivazioni che hanno condotto alla rideterminazione dei risultati di amministrazione degli esercizi dal 2017 al 2021, l'Ente provvede altresì alla dimostrazione:

- della composizione del disavanzo e della copertura del medesimo degli esercizi dal 2017 al 2021 e degli allegati A1 A2 e A3 di riferimento a partire dall'anno 2019;
- della verifica degli equilibri e del quadro generale riassuntivo dei bilanci di previsione 2020-2022; 2021-2023 e 2022-2024;
- della verifica degli equilibri e del quadro generale riassuntivo a rendiconto 2021.

Il risultato di amministrazione 2021, rideterminato nel presente atto, pur presentando un valore negativo per il non completo recupero del disavanzo si dimostra iscritto per € 348.892,70= quale quota del disavanzo straordinario ed €. 1.789.727,72= per la quota di disavanzo ordinario da ripianare nell'esercizio 2022 come dettagliatamente dimostrato negli allegati parti integranti della proposta oggetto di parere.

Si riepilogano qui di seguito le nuove risultanze:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RIDETERMINATO					
	2017	2018	2019	2020	2021
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	115.644.234,97	144.292.465,05	177.677.554,25	170.516.163,20	162.256.048,80
PARTE ACCANTONATA	133.903.616,68	133.227.764,65	157.545.703,48	136.600.438,57	121.355.040,54
PARTE VINCOLATA	18.369.029,08	21.069.749,23	30.441.048,56	39.165.640,43	37.548.918,86
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	6.034.902,09	7.412.534,07	8.637.388,10	6.671.513,61	5.490.709,82
PARTE DISPONIBILE	-42.663.312,88	-17.417.582,90	-18.946.585,89	-11.921.429,41	-2.138.620,42

TUTTO CIO' ESPOSTO E VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate in data 21/12/2022, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 780 del 12/12/2022 riguardante "Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 195/2022/PRSP".

Prato, 26/12 /2022

L'Organo di Revisione
Rag. Francesco FALCONI
Dott. Fabio MALANDRINI
Dott. Andrea BILLI